



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1159 del 22.12.2020

Numero di Registro Generale n. 861 del 22/12/2020

Oggetto: Liquidazione al Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Consoli dei diritti di rogito su contratti stipulati per conto del Comune di Bellizzi – Periodo 01.08.2019 – 21.09.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili d'Area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 ;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- il vigente Regolamento di organizzazione ;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 11/2019 con il quale al sottoscritto veniva conferito l'incarico di Responsabile dell' Area AA. GG.;
- la delibera di C.C. n.18 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2020/2022;

PREMESSO CHE:

- la Dott.ssa Annalisa Consoli è stata nominata Segretario Comunale del Comune di Bellizzi dal 1.08.2014 e ad oggi è attualmente in servizio nell'Ente ;

- nella predetta qualità la Dott.ssa Annalisa Consoli svolge, tra l'altro, l'attività di ufficiale rogante nei contratti in cui l'Ente è parte, come disciplinato dall' art. 97, comma 4, lett. c del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 10 del D. Lgs. 24.06.2014, conv. nella legge 11.08.2014 n. 114 ;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.
- in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO CHE tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale

di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

PRESO ATTO CHE in questo Ente non è presente personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO CHE, per una corretta interpretazione della norma in oggetto che, in aderenza a quanto sancito dalle molteplici sentenze della giustizia ordinaria , al fine di evitare ogni possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione, che avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali è opportuno riconoscere al Segretario Comunale il diritto a percepire i diritti di rogito maturati sui contratti rogati nel periodo suddetto con la conseguente liquidazione delle relative spettanze nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

DATO ATTO che nel periodo che qui rileva, dal 01.07.2019 al 21.09.2020, sono stati incassati i seguenti diritti di rogito, come da prospetto sotto riportato:

ANNO 2019: PERIODO 1 LUGLIO – 31 DICEMBRE: rogati i seguenti contratti:

rep. N. 7 del 18.12.2019: valore contratto € 60.356,60.....€ 467,24 di diritti di rogito

TOT. € 467,24

ANNO 2020: PERIODO 1 GENNAIO – 21 SETTEMBRE : rogati i seguenti contratti:

rep. N.1 del 3 settembre 2020: valore contratto € 62.521,66 diritti di rogito € 480,23

rep. N.2 del 16 settembre 2020 : valore contratto € 42.446,93 diritti di rogito € 359,78

rep. N. 3 del 21 settembre 2020 : valore economico € 22.019,02 diritti di rogito € 219,28

TOT. € 1059,29

TOTALE DI DIRITTI DI ROGITO LIQUIDABILI RELATIVI AGLI ANNI 2019 e 2020 = € 1526,53

RITENUTO, per quanto sopra, che i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Consoli ammontano ad € 1526,53 al netto degli oneri riflessi ed IRAP, con riferimento ai contratti in cui l'Ente è parte, stipulati dal 1 luglio 2019 al 21 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE, pertanto, si può procedere alla liquidazione della somma di €1526,53 ;

VERIFICATO CHE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal sottoscritto sul presente provvedimento

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di prendere atto che, nel periodo che qui rileva, dall'1.07.2019 al 21.09.2020, sono stati incassati dal Comune di Bellizzi i seguenti diritti di rogito, come da prospetto prodotto dal Segretario Comunale:

ANNO 2019: PERIODO 1 LUGLIO – 31 DICEMBRE: rogati i seguenti contratti:

rep. N. 7 del 18.12.2019: valore contratto € 60.356,60.....€ 467,24 di diritti di rogito **TOT. € 467,24**

ANNO 2020: PERIODO 1 GENNAIO –21 SETTEMBRE: rogati i seguenti contratti:

rep. N.1 del 3 settembre 2020: valore contratto € 62.521,66 diritti di rogito € 480,23

rep. N.2 del 16 settembre 2020 : valore contratto € 42.446,93 diritti di rogito € 359,78

rep. N. 3 del 21 settembre 2020 : valore economico €22.019,02 diritti di rogito €219,28

TOT. € 1059,29

TOTALE DI DIRITTI DI ROGITO LIQUIDABILI RELATIVI AGLI ANNI 2019 e 2020 = € 1526,53

3) di procedere, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito periodo luglio 2019 – settembre 2020 al Segretario dott.ssa Annalisa CONSOLI per l'importo di € 1526,53 di cui al punto 2, poiché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento relativamente ai singoli anni 2019 e 2020 ;

4) di stabilire che, raggiunta la soglia del quinto dello stipendio in godimento del Segretario comunale, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune

6) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017.

IL RESPONSABILE DI AREA AA.GG.

Dott. Alfonso DEL VECCHIO